

La manovra cambia le condizioni per le spese sostenute verso alcune giurisdizioni estere

Costi black list falciati

Ammissione in deduzione nel limite del valore normale

DI MARIACHIARA ZANAZZI
E ROSA BIANCOLLI

Costi «black list» ammessi in deduzione nel limite del valore normale. Il disegno di legge di bilancio 2023 intende ripristinare il limite di deducibilità dei costi «black list», con la conseguenza che le spese sostenute verso alcune giurisdizioni estere saranno deducibili solo limitatamente, fino a concorrenza del loro valore normale, ai

Non cooperativi
Samoa Americane,
Anguilla, Bahamas,
Fiji, Guam, Palau,
Panama, Samoa,
Trinidad e Tobago,
Turks e Caicos,
Isole Vergini e
Vanuatu

do, quindi, la totale deduzione dei componenti negativi in tali casi. Con riferimento all'effettiva verifica dei richiesti requisiti per la disapplicazione del comma 9 bis, è prevista la facoltà di presentare un'istanza di interpellato all'Agenzia delle entrate, in modo da avere conferma circa

la legittimità dell'intera deduzione dei costi black list.

Le disposizioni dei nuovi commi 9 bis e 9 ter non si applicano nei casi in cui per le operazioni intercorse risultano applicabili la disciplina delle Cfc, ex

art 167 del Tuir.

Infine, la norma prevede che le spese e gli altri componenti negativi deducibili (nel limite del valore normale) vengano indicati separatamente nella dichiarazione dei redditi, a pena di appli-

cazione del regime sanzionatorio di cui all'art 8 comma 3 bis, dlgs 471/1997, per omessa o incompleta dichiarazione di tali costi.

È opportuno ricordare che la lista delle giurisdizioni ritenute non-cooperative dal Consiglio Ue è composta di due parti, l'allegato I, relativo ai Paesi black list, da cui intende attingere la nuova disciplina appena descritta, e l'allegato II, in cui figurano gli Stati inseriti in grey list, a causa di alcune loro previsioni normative che non li rendono completamente compliant agli standard fiscali europei. La lista è in continuo aggiornamento ed è quindi opportuno monitorarne le modifiche, anche in considerazione del fatto che nell'allegato II figurano Paesi con cui l'Italia intrattiene stretti rapporti commerciali (e.g. Turchia, Russia), che potrebbero astrattamente finire in black list laddove non rispettassero l'impegno di adottare adeguate riforme per rispettare i principi di buon governo fiscale di Bruxelles.

© Riproduzione riservata

Lussemburgo e Olanda blindano i titolari effettivi

Lussemburgo e Paesi Bassi blindano il registro dei titolari effettivi. A seguito della sentenza pubblicata la scorsa settimana dalla corte di giustizia Ue (si veda ItaliaOggi del 23/11) i registri dei titolari effettivi dei due paesi hanno immediatamente chiuso l'accesso pubblico alle informazioni. Una nota pubblicata dal sito web del Registres des bénéficiaires effectifs (Rbe) del Lussemburgo indica che «a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022, l'accesso al sito web di Rbe via Internet è temporaneamente sospeso. Una soluzione che consenta l'accesso ai dati del Rbe da parte dei professionisti, come definito nell'articolo 2 della legge modificata del 12 novembre 2004 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, sarà comunicata a breve». Lo stesso passo è stata avanzata dalla camera di commercio olandese. «Il ministro delle finanze Kaag ha chiesto alla Camera di commercio di interrompere temporaneamente la fornitura di informazioni dal registro Ubo con effetto immediato. Questa decisione è stata presa in risposta alla sentenza della Corte di giustizia europea». Martedì la Corte di giustizia europea ha sentenziato nelle cause C-37/20 Luxembourg business registers e C-601/20

Sovim che i registri dei titolari effettivi non potranno essere più pubblici in quanto ledono la sfera privata dell'individuo. Secondo la Corte, l'accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva costituisce una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, rispettivamente sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le informazioni divulgate «consentono a un numero potenzialmente illimitato di persone di informarsi sulla situazione materiale e finanziaria del titolare effettivo», si legge nella sentenza. Inoltre, le potenziali conseguenze «per le persone interessate derivanti da un eventuale uso abusivo dei loro dati personali sono aggravate dalla circostanza che, una volta messi a disposizione del pubblico, tali dati possono essere non solo liberamente consultati, ma anche conservati e diffusi». In Italia il registro dei titolari effettivi e dei trust non è ancora attivo in quanto è in attesa dei decreti che stabiliscono le modalità di accesso alle informazioni. Da valutare quale sarà l'impatto della sentenza sul legislatore italiano.

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata

LA GUIDA PER

RISPARMIARE SUI COSTI DELL'ENERGIA



Tutti i consigli per tagliare il costo delle bollette: bonus fiscali, confronto tra le offerte dei distributori e disciplina legale del condominio

CONTIENE
IL VADEMECUM DELL'ENEA
SUL RISPARMIO ENERGETICO

In collaborazione con



IN EDICOLA CON  A € 7,90*

In digitale su classabbonamenti.com



Ordina la tua copia su primaedicola.it